



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Città Metropolitana di Messina

Ordinanza n. 42

del 22 maggio 2020

OGGETTO: disposizioni per la riapertura del mercato settimanale all'aperto.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17.05.2020, recante "*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, il suo allegato 17, recante "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive*";

VISTA, altresì, l'Ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020, recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 18 aprile 2020;

VISTA la propria ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 18 maggio 2020;

STABILITO di procedere alla riapertura del mercato settimanale all'aperto a condizione che siano assicurate misure logistiche, organizzative e di presidio idonee per mitigare il rischio di diffusione epidemiologica, assicurando il rispetto delle misure di cui ai DD.P.C.M. del 26.04.2020 e del 17.05.2020, nonché dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 18.04.2020;

CONSIDERATA la volontà di assicurare l'osservanza delle misure igienico-sanitarie da parte dei titolari dei posteggi e degli acquirenti, tali da garantire il distanziamento interpersonale imposto dai citati DD.P.C.M., dalle ordinanze del Ministero della Salute e dalle ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;

VISTI:

- lo Statuto del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto,
- il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche,
- la L. n. 241/90 e ss.mm. e ii., in special modo l'art. 7,
- l'art. 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 18 aprile 2020;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana, approvato con L.R. 15.03.1963 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

AUTORIZZA

- 1) La ripresa dell'attività di commercio presso il mercato settimanale all'aperto di C.da S. Andrea a partire da sabato 23 maggio 2020 e, salvo disposizioni in merito, per il solo periodo di assestamento post emergenza epidemiologica da COVID-19, a condizione che siano osservate le misure di seguito indicate:
 - in area mercatale è vietata qualsiasi forma di assembramento e dev'essere sempre rispettata la distanza interpersonale di un metro e l'utilizzo di mascherine e guanti,
 - durante le attività di carico e scarico delle merci e di posizionamento e rimozione del banco, l'operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di un metro dagli altri commercianti,
 - in ciascun posteggio gli operatori devono indossare mascherine che coprano naso e bocca e guanti protettivi monouso, oltre a disporre di gel igienizzante ad uso proprio e dei clienti,
 - durante la fase di vendita deve essere scrupolosamente rispettata la distanza minima di un metro tra cliente e cliente, tra operatore e cliente e tra operatore e operatore; a tal fine dev'essere effettuata la segnatura a terra tra gli spazi in modo da indicare la distanza di un metro dal banco,
 - l'operatore, prima dell'accesso al luogo di lavoro, si deve sottoporre, anche autonomamente, al controllo della temperatura corporea e munirsi di autocertificazione da presentare agli organi di controllo che ne facciano richiesta,
 - se la temperatura corporea è superiore a 37,5° C non è consentito l'accesso all'area mercatale,
 - i banchi che, per mancanza di spazio, non possono distanziarsi ad almeno 2,5 ml., dovranno frapporre lateralmente, tra un banco e l'altro, teli antipioggia al fine di creare una barriera fisica e di separazione netta tra banchi contigui,
 - nella vendita di abbigliamento dovranno essere messe a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce,
 - in caso si verifichi assembramento può essere disposto l'allontanamento di uno o più operatori,
 - presso ogni banco possono svolgere l'attività lavorativa il titolare, i dipendenti e i familiari coadiuvanti, sempre nel rispetto delle regole vigenti sul distanziamento sociale.
 - 2) Il presidio dell'intera area mercatale sarà garantito dal Corpo di Polizia Municipale e da un numero adeguato di operatori volontari, muniti di appositi contrassegni di riconoscimento, che svolgeranno attività di assistenza all'utenza e agli operatori nell'attuazione delle presenti misure di prevenzione e sicurezza.
-

- 3) La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dall'articolo 4 del D.L. n. 19 del 25.03.2020.
- 4) La presente ordinanza é pubblicata sul portale web del Comune con valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge, nonché trasmessa al Ministero della Salute, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Sig. Prefetto di Messina, al Comando di Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale.
- 5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare il presente provvedimento e di farlo osservare.

AVVERTE

ex art. 3, comma 4, della L.R. 21 maggio 2019, n. 7, che chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso avverso il presente provvedimento:

- entro gg. 60 dall'entrata in vigore, al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e modi previsti dall'art. 29 e segg. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- entro gg. 120 al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 ed art. 23, ultimo comma, dello Statuto della Regione Siciliana.

Dalla Sede Municipale, li 22 maggio 2020

IL SINDACO
Dr. Roberto Materia